

Condizioni generali di contratto per agenzie di collocamento di personale

1 Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito «CG») disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'organizzazione di servizi nell'ambito del collocamento di personale soggetto all'obbligo di autorizzazione tra persone fisiche e giuridiche che forniscono candidati, ad esempio società di recruiting, cacciatori di teste, agenzie ecc. (di seguito «imprese di collocamento») e BDO SA («BDO»).
- 1.2 Le imprese di collocamento che stipulano un contratto di intermediazione di personale con BDO o che inviano a BDO il dossier di un candidato o lo caricano sulla piattaforma di collocamento del personale accettano le presenti CG, salvo diverso accordo scritto. Eventuali condizioni generali dell'impresa di collocamento non sono rilevanti.
- 1.3 Ogni posto vacante in BDO è considerato un caso aziendale separato (fa fede il numero di riferimento dell'annuncio di lavoro).
- 1.4 Se per lo stesso posto vacante presso BDO vengono proposte persone da più imprese di collocamento o se le persone si candidano personalmente, ai fini della stipula del contratto tra BDO e la rispettiva impresa di collocamento o il privato fa fede la data di ricezione del dossier del rispettivo intermediario o della rispettiva persona in cerca di impiego, fermo restando che è determinante la prima candidatura pervenuta. Prima della presentazione di un dossier, le imprese di collocamento devono verificare che non vi siano candidature multiple.
- 1.5 Non si instaura alcun rapporto contrattuale con le imprese di collocamento con domande di persone in cerca di impiego o di terzi che si candidano con successo per un altro posto vacante presso BDO nello stesso momento e/o in un momento successivo. La responsabilità è in capo all'impresa di collocamento. In questo caso non è dovuto alcun onorario.
- 1.6 Le CG non concedono all'impresa di collocamento un diritto di collocamento esclusivo per il posto vacante da coprire. BDO può, a propria discrezione, incaricare altre società di collocamento e agire direttamente per assegnare il posto vacante.

2 Fornitura di prestazioni da parte dell'impresa di collocamento

- 2.1 Le imprese di collocamento mettono in contatto persone in cerca di impiego con BDO, in qualità di datore di lavoro, ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro. Il profilo richiesto nell'annuncio di lavoro di BDO è determinante.
- 2.2 Le prestazioni fornite dalle imprese di collocamento comprendono servizi di selezione e reclutamento di personale. Con la presentazione di un dossier, le imprese di collocamento confermano di avere personalmente verificato con attenzione l'idoneità e la motivazione dei candidati, inclusi i permessi di soggiorno eventualmente necessari e le informazioni relative alla posizione aperta presso BDO.
- 2.3 Le imprese di collocamento hanno verificato l'idoneità dei candidati proposti almeno una volta nell'ambito di un colloquio personale e hanno fornito loro ragguagli in merito al posto vacante prima di inviare un dossier a BDO.

- 2.4 Le imprese di collocamento forniscono le proprie prestazioni con la dovuta diligenza in conformità ai principi applicabili di corretta condotta professionale.
- 2.5 I servizi aggiuntivi forniti dall'impresa di collocamento, come incarichi di ricerca speciali, pubblicità su stampa o online, strumenti di selezione avanzati come valutazioni, analisi della personalità e perizie nonché la richiesta di permessi di lavoro o altre spese aggiuntive sostenute, richiedono un accordo scritto separato. In assenza di un relativo accordo scritto, è escluso il compenso per tali servizi.

3 Disposizioni di legge

Le imprese di collocamento si impegnano a rispettare le disposizioni di legge in materia di collocamento del personale e a disporre delle autorizzazioni necessarie ai fini del collocamento di personale. Le imprese di collocamento devono presentare a BDO, a prima richiesta, le copie delle relative autorizzazioni.

4 Riservatezza

- 4.1 Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale, a non divulgarle a terzi e a non utilizzarle per scopi diversi dalla fornitura delle prestazioni convenute.
- 4.2 L'obbligo di trattare le informazioni come riservate viene meno:
 - a) Se le informazioni sono pubbliche o lo diventano, senza che una delle parti sia responsabile di tale pubblicazione a causa di una violazione del contratto;
 - b) Se la controparte ha espressamente acconsentito alla divulgazione;
 - c) Se la parte è tenuta per legge a effettuare la divulgazione o se deve rispettare una sentenza giudiziaria o una delibera amministrativa;
 - d) Se la divulgazione è necessaria per proteggere i diritti di BDO, ad esempio per la trasmissione di informazioni ad assicurazioni o consulenti legali.
- 4.3 L'obbligo di trattare le informazioni in modo riservato permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

5 Protezione dei dati

- 5.1 Ciascuna parte contraente si impegna a rispettare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati ad essa applicabili. La natura e lo scopo del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di persone interessate nonché i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivano dal contratto stipulato tra BDO e l'impresa di collocamento o dallo scopo della fornitura delle prestazioni. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di BDO sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati pubblicata sul sito web di BDO (www.bdo.ch/it-ch/informativa-sulla-protezione-dei-dati-online).
- 5.2 L'impresa di collocamento è responsabile della correttezza e della completezza dei dati personali trasmessi a BDO e del loro trattamento legittimo da parte dell'impresa stessa. L'impresa di collocamento garantisce che i dati personali trasmessi possano essere elaborati da BDO e, se necessario, utilizzati per la liquidazione dell'onorario condizionato ad avvenuto collocamento.

- 5.3 BDO riceve l'autorizzazione generale ad avvalersi di incaricati del trattamento. BDO informerà l'impresa di collocamento in forma adeguata sugli incaricati del trattamento impiegati.
- 5.4 BDO obbliga contrattualmente i collaboratori incaricati del trattamento dei dati personali dei candidati ed eventuali altre persone coinvolte a mantenere la riservatezza e la protezione dei dati e li istruisce di conseguenza.
- 5.5 BDO adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
- 5.6 L'impresa di collocamento si impegna a collaborare con BDO, nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura delle prestazioni concordate, e a sostenerla nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati.
- 5.7 BDO non tratterà o farà trattare i dati personali al di fuori della Svizzera o dello Spazio economico europeo ovvero in paesi che non offrono un livello adeguato di protezione dei dati, senza una giustificazione o il consenso dell'impresa di collocamento o dei candidati. Se per la fornitura delle prestazioni di BDO è necessario trasferire i dati personali in paesi che non dispongono di un'adeguata protezione dei dati, BDO dovrà richiedere ai destinatari garanzie adeguate ad assicurare la protezione dei dati.
- 5.8 BDO restituirà, cancellerà o renderà anonimi i dati personali dei candidati ovvero ne bloccherà il trattamento entro un periodo di tempo ragionevole dalla cessazione dello scopo del trattamento.

6 Responsabilità

- 6.1 Le comunicazioni elettroniche da e con BDO riguardanti il collocamento di personale avvengono esclusivamente attraverso il portale riservato al collocamento di personale di BDO. BDO declina ogni responsabilità per i danni subiti dall'impresa di collocamento in seguito a errori di trasmissione, problemi tecnici, guasti o interventi alle infrastrutture degli operatori di rete.
- 6.2 L'impresa di collocamento è responsabile di tutti i danni arrecati a BDO, a meno che non dimostri di non averne colpa.
- 6.3 BDO risponde illimitatamente nei confronti dell'impresa di collocamento solo in caso di dolo e negligenza grave. In tutti gli altri casi, la responsabilità di BDO è limitata al doppio dell'onorario complessivo corrisposto da BDO per il collocamento in questione. È esclusa la responsabilità per perdita di profitto e per danni indiretti, mediati o conseguenti.

7 Onorario, spese e condizioni di pagamento

- 7.1 Se viene stipulato un contratto di lavoro tra BDO e il candidato proposto dall'impresa di collocamento per un determinato posto vacante, BDO si impegna a pagare un onorario per il collocamento (onorario condizionato).
- 7.2 L'onorario condizionato viene calcolato in modo forfettario e si basa sulla retribuzione annua lorda concordata secondo il contratto di lavoro (incl. 13a mensilità, escluse le spese forfettarie, la partecipazione agli utili, i premi di qualità o altri contributi e indennizzi):

Onorario in CHF (più IVA)	Salario annuo lordo incl. 13a mensilità in CHF
------------------------------	---

10%	fino a 100'000
15%	100'001 - 120'000
18%	120'001 - 150'000
20%	da 150'001

- 7.3 L'onorario condizionato copre tutte le prestazioni (comprese le spese) dell'impresa di collocamento, necessarie per il corretto adempimento del contratto. In particolare, il compenso copre anche il trasferimento dei diritti, tutti i costi della documentazione e dei materiali nonché le spese e i tributi pubblici.
- 7.4 Le imprese di collocamento che pubblicano o offrono a BDO commissioni di collocamento più convenienti rispetto a quelle sopra indicate hanno diritto all'onorario per il collocamento più conveniente (onorario condizionato).
- 7.5 L'onorario per il collocamento deve essere corrisposto dopo la stipulazione del contratto di lavoro tra il candidato e BDO al momento dell'inizio del contratto di lavoro. Al momento dell'esigibilità dell'onorario per il collocamento, l'impresa di collocamento lo rivendica attraverso l'emissione di una fattura. L'IVA è indicata separatamente in fattura. BDO effettua i pagamenti dovuti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 7.6 Se, per qualsiasi motivo, il collocamento del personale non porta alla stipulazione di un contratto di lavoro con il candidato, BDO non deve alcun onorario all'impresa di collocamento.
- 7.7 È escluso il ricorso al diritto di compensazione. La cessione di crediti derivanti o relativi al contratto da parte dell'impresa di collocamento o il cambiamento di una parte richiedono il previo consenso scritto della rispettiva controparte.
- 7.8 Con la presente l'impresa di collocamento esonera espressamente e irrevocabilmente BDO e tutte le persone coinvolte nella fornitura delle prestazioni dall'obbligo di riservatezza e da qualsiasi segreto professionale in relazione a controversie legali (in particolare misure esecutive, procedimenti giudiziari e/o arbitrali), compresa la loro preparazione, nella misura necessaria.

8 Garanzie, rimborsi

- 8.1 L'onorario condizionato deve essere rimborsato entro 30 giorni dalla notifica della cessazione del rapporto di lavoro tra BDO e il candidato nei casi indicati di seguito.
- 8.2 Se il candidato non assume il posto di lavoro intermediato dopo la firma del contratto di lavoro, l'importo della fattura non è esigibile o deve essere rimborsato per intero. Fanno eccezione i casi in cui il posto di lavoro intermediato non possa essere occupato per colpa di BDO.
- 8.3 Se il contratto di lavoro con il candidato viene risolto entro i termini indicati di seguito, a prescindere che il recesso avvenga da parte di BDO o del dipendente, l'onorario condizionato è rimborsato secondo le seguenti percentuali:

Scioglimento del contratto di lavoro nel primo mese:	90%
Scioglimento del contratto di lavoro nel secondo mese:	80%
Scioglimento del contratto di lavoro nel terzo mese:	60%

Scioglimento del contratto di lavoro nel quarto-sesto mese: 50%

- 8.4 Disdetta senza preavviso: In caso di disdetta senza preavviso da parte di BDO entro il primo anno di servizio per giusta causa ai sensi dell'art. 337 CO, il rimborso ammonta al 50% dell'onorario condizionato.

9 Clausola di non sollecitazione dei collaboratori

- 9.1 L'impresa di collocamento si impegna a non rivolgersi direttamente ai candidati che ha procurato a BDO per offrire loro un'altra occupazione, fintantoché il loro rapporto di lavoro con BDO non è stato disdetto.
- 9.2 L'impresa di collocamento si impegna inoltre a non assumere alcun dipendente di BDO per 12 mesi dal collocamento andato a buon fine.
- 9.3 In caso di violazione della presente clausola di non sollecitazione ai sensi dei precedenti punti 9.1 e 9.2, l'impresa di collocamento deve a BDO una pena convenzionale pari a CHF 50'000. Il pagamento della pena convenzionale non esime l'impresa di collocamento dal pieno rispetto del divieto di non sollecitazione dei collaboratori. BDO si riserva il diritto al pagamento di eventuali danni supplementari.

10 Comunicazioni ai media (incl. social media, referenze) e utilizzo del logo di BDO

I riferimenti al rapporto contrattuale in essere, in particolare nel contesto pubblicitario o come referenza, sono consentiti solo con il consenso reciproco di BDO e dell'impresa di collocamento.

11 Durata del contratto e disdetta

- 11.1 Il contratto cessa, con riserva degli obblighi che per senso e finalità hanno validità anche dopo la risoluzione (ad esempio i punti 4, 5, 8 e 9; 10), sia automaticamente attraverso l'adempimento o la fornitura della prestazione concordata, sia in caso di rifiuto del candidato da parte di BDO.
- 11.2 Fino alla firma del contratto di lavoro da parte del candidato, BDO o l'impresa di collocamento può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza conseguenze finanziarie, ovvero rinunciare alla fornitura delle prestazioni ai sensi del punto 2.

12 Diritto applicabile e foro competente

- 12.1 Il diritto applicabile è quello svizzero, fatte salve eventuali norme di diritto internazionale privato e trattati internazionali.
- 12.2 Il luogo di adempimento per gli obblighi reciproci e il foro competente esclusivo per ogni tipo di procedimento è la sede della filiale di BDO per la quale l'impresa di collocamento ha presentato il dossier di candidati per una posizione vacante. BDO ha tuttavia anche il diritto di citare in giudizio l'impresa di collocamento presso il tribunale competente della sua sede o presso qualsiasi altro tribunale competente.

13 Clausola di salvaguardia

Se una delle presenti clausole è dichiarata nulla, le altre disposizioni delle Condizioni generali restano in vigore. Le disposizioni non valide devono essere sostituite da disposizioni legali il più possibile equivalenti dal punto di vista economico.